



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PANIZZA e LANIECE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2017

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina

ONOREVOLI SENATORI. – Lo Stato italiano è vincolato dall'applicazione della normativa europea sulla libera circolazione di persone e servizi tra gli Stati membri in base alla direttiva 2005/36/CE, successivamente integrata e modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

A tale scopo il professionista di uno Stato membro che si è abilitato in un solo determinato settore (vulcanologia, *canyoning*, arrampicata, escursionismo su neve, speleologia, eccetera) e che vuole svolgere la professione in un altro Stato membro può, anzi deve poterlo fare secondo il principio del cosiddetto «accesso parziale» regolamentato dall'articolo 5-*septies* del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inserito dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,

che ha recepito le direttive europee sopra citate.

L'accesso parziale consiste nella possibilità per il professionista di esercitare in uno Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine.

Questo è quello che ci viene richiesto dall'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero di prevedere una figura professionale o una qualifica o un indirizzo che possa, da solo, corrispondere a quella figura professionale del richiedente che vuole esercitare in Italia.

Le modifiche alla legge n. 6 del 1989, contenute nel presente disegno di legge, si prefiggono la finalità di consentire l'accesso anche di altri professionisti a tali attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Oggetto della professione di guida alpina*). - 1. È guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone singole e gruppi di persone, su qualsiasi terreno, innevato e non innevato, senza limiti di difficoltà che comportino l'utilizzo di modelli di valutazione e gestione del rischio alpinistico e l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche in:

- 1) ascensioni alpinistiche e sci-alpinistiche;
- 2) escursioni sciistiche;
- 3) escursioni e ascensioni su roccia e ghiaccio;
- 4) escursioni e ascensioni su siti naturali e artificiali anche ipogei e vulcanici;

b) insegnamento delle tecniche alpinistiche e delle tecniche di arrampicata su roccia, ghiaccio, su siti artificiali e naturali comprese le vie ferrate classiche e sportive e i sentieri attrezzati;

c) insegnamento delle tecniche sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) allestimento di sentieri attrezzati, vie ferrate e siti di arrampicata.

2. Per tecniche e attrezzature alpinistiche si intendono rispettivamente l'insieme della manualistica delle guide alpine e i materiali utilizzati nella pratica dell'alpinismo ovvero nella disciplina che si basa sul superamento

delle difficoltà in progressioni verticali o in progressioni orizzontali e il cui elenco è definito, e annualmente aggiornato, con decreto del Ministro delegato per lo sport, sentito il parere del collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15, e depositato presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Gradi della professione e qualifiche professionali*). - 1. La professione si articola in due gradi:

- a) accompagnatore di media montagna;
- b) guida alpina - maestro di alpinismo.

2. L'accompagnatore di media montagna può svolgere sul territorio nazionale le attività di accompagnamento escursionistico estivo che comportano l'utilizzo di modelli di valutazione e gestione del rischio escursionistico e di tecniche escursionistiche, con esclusione di escursioni e ascensioni che comportano difficoltà richiedenti l'uso dei quattro arti e di quelle che comportano l'uso di tecniche alpinistiche e scialpinistiche nonché di attrezzature alpinistiche, così come definite e periodicamente aggiornate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

3. L'accompagnatore di media montagna può conseguire mediante la frequenza di appositi corsi di formazione, definiti dal collegio nazionale delle guide alpine ed organizzati su base regionale dal rispettivo collegio regionale, sotto la vigilanza della regione, nonché il superamento dei relativi esami, le seguenti qualifiche professionali:

- a) arrampicata sportiva su monotiri, in palestre naturali su roccia e artificiali;
- b) attività di accompagnamento sui vulcani;
- c) *canyoning*-torrentismo;

d) attività di accompagnamento su terreni innevati;

e) ogni altra qualifica eventualmente definita dal collegio nazionale delle guide alpine e depositata presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La guida alpina-maestro di alpinismo, oltre alle competenze di cui all'articolo 2, può conseguire mediante frequenza di appositi corsi di formazione definiti dal collegio nazionale delle guide alpine e organizzati su base regionale, dal rispettivo collegio regionale, sotto la vigilanza della regione, nonché il superamento dei relativi esami, le seguenti qualifiche professionali:

a) formatore sicurezza nei lavori in quota;

b) *canyoning*-torrentismo;

c) ogni altra qualifica eventualmente definita dal collegio nazionale delle guide alpine e depositata presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione di quelle previste alla lettera d) del medesimo comma, e di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono riservate rispettivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli accompagnatori di media montagna abilitati all'esercizio professionale e iscritti nei relativi albi professionali istituiti ai sensi dell'articolo 4».

Art. 3.

1. Ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 4 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspirante guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatore di media montagna».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspiranti guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna».

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri dell'Unione europea, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli accompagnatori di media montagna o figure professionali comparabili, provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare la professione, in via occasionale e temporanea, per la quale è stato rilasciato un titolo o attestato abilitante nello Stato membro d'origine, con la qualifica professionale corrispondente ad una di quelle individuate nell'articolo 3 della presente legge e previa verifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspiranti guida», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna».

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, al comma 1, le parole: «aspirante guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatore di media montagna» e, al comma 4, le parole: «aspiranti guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspirante guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatore di media montagna».

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «e che, nel caso di corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni» sono soppresse.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspiranti guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna».

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è abrogato.

Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, ai commi 1 e 2, le parole: «aspiranti guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna» e, al comma 3, le parole: «aspirante guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatore di media montagna».

Art. 9.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspiranti guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna».

Art. 10.

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspiranti guida», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna».

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio aventi diritto di voto fra le guide alpine-maestri d'alpinismo iscritte nel relativo albo, nonché da un rappresentante degli accompagnatori di media montagna eletto dai membri del collegio fra gli iscritti nel relativo albo».

Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspiranti guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna».

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti negli albi professionali, oltre ad un rappresentante, per ciascuna regione e per le province dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, eletto dagli accompagnatori di media montagna, che partecipa ai lavori del direttivo senza diritto di voto».

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 le parole: «salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2» sono soppresse.

Art. 12.

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i corsi e gli esami relativi alle ulteriori qualifiche professionali di cui all'articolo 3».

2. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10» sono soppresse.

Art. 13.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «aspiranti guida» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnatori di media montagna».

Art. 14.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «lettera *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b*) e *c*)».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo-» sono soppresse.

Art. 15.

1. L'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Regioni a statuto speciale*).
I. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordi-

namento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame e la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o accompagnatore di media montagna, nonché delle qualificazioni di cui all'articolo 3, sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali competenti, considerando come minimi i programmi e i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7».

Art. 16.

1. Gli articoli 10, 21, 22, 23 e 24 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono abrogati.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. In sede di prima applicazione coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano abilitati all'esercizio della professione di aspirante guida ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione o provincia autonoma e siano iscritti nel relativo albo regionale o provinciale, devono, entro due anni, conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo, frequentando l'apposito corso teorico-pratico e superando il relativo esame, fatte salve specifiche deroghe dettate da documentate ragioni di salute o da eventi non imputabili all'interessato. In detto periodo agli aspiranti guida continuano ad applicarsi le norme che disciplinano la relativa figura professionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato conseguimento del grado di guida alpina-maestro di alpinismo nel termine sopra indicato comporta l'iscrizione d'ufficio nell'albo degli accompagnatori di media montagna.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano frequentando i corsi di abilitazione alla professione di aspirante guida ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione o provincia autonoma, devono, entro il secondo anno successivo al superamento dell'esame ed all'ottenimento dell'abilitazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020, conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo, frequentando l'apposito corso teorico-pratico e superando il relativo esame, fatte salve specifiche deroghe dettate da documentate ragioni di salute o da eventi non imputabili all'interessato. In detto periodo agli aspiranti guida continuano ad applicarsi le norme che disciplinano la relativa figura professionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato conseguimento del grado di guida alpina-maestro di alpinismo nel termine sopra indicato comporta l'iscrizione d'ufficio nell'albo degli accompagnatori di media montagna.

4. Le sezioni degli albi inerenti la professione di aspirante guida, tenuti dai competenti collegi regionali o provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

5. Sono iscritti di diritto negli albi professionali degli accompagnatori di media montagna tutti gli accompagnatori di media montagna e le guide vulcanologiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano abilitati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione e iscritti nel relativo albo regionale.

6. È riconosciuta di diritto la qualifica professionale di attività di accompagnamento sui vulcani alle guide vulcanologiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano abilitate all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione e iscritti nel relativo albo regionale.

7. Le specializzazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano conseguite dalle guide alpine-maestri di alpinismo, dagli aspiranti-guida o dagli accompagnatori di media montagna, anche ai sensi e per gli effetti delle specifiche leggi regionali e provinciali vigenti, sono riconosciute di diritto alle corrispondenti qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 6 del 1989 come modificato dall'articolo 2 della presente legge.